

Provincia di Biella

**Determinazione Dirigenziale 28 gennaio 2011 n. 198: Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda freatica, ad uso Produzione di Beni e Servizi, mediante un pozzo realizzato in Comune di Vigliano Biellese, assentita alla ditta "Fratelli Boscaro S.r.l.". Pratica n. 319 BI.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

*Determina*

(omissis)

Di assentire ai sensi degli artt 2 comma 1 e 22 del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della LR 30 aprile 1996 n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Fratelli Boscaro Srl" (omissis), la concessione per poter derivare litri/sec. massimi 1,50 ed un volume massimo annuo di 2.200 metri cubi cui corrisponde una portata media annua di litri/sec. 0,069 d'acqua sotterranea da falda freatica previa terebrazione, assentita in precedenza, di un nuovo pozzo con profondità massima di metri 6 dal piano campagna, in Comune di Vigliano Biellese (fg n. 15 particella n. 306), a uso produzione beni e servizi (triturazione di sfalci e frazione verde), (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera a) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R per anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni del disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore  
Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.193 di Rep. del 06 dicembre 2010.

Art. – 7 – Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis). La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde nonché infortuni od intrusioni causali. Allo scopo di assicurare l'equilibrio delle falde sotterranee captate ed un corretto sistema di ricarica delle stesse, l'emungimento dal pozzo in parola dovrà avvenire in modo tale che la portata massima istantanea di prelievo non superi i valori indicati nel precedente art. 1 e in ogni caso la portata critica del pozzo stesso qualora quest'ultima sia inferiore ai valori di concessione. L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertate interferenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. E' fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento, al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione,

incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda. (omissis)

Biella, 14 ottobre 2011

La Responsabile del Servizio  
Annamaria Baldassi